



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**DODICESIMA CIVILE**  
**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21987/2010**

tra

**IMAGO MEDIA SRL**

**ATTORE/I**

e

**ING LEASE RENTING SPA**

**CONVENUTO/I**

Oggi **16 gennaio 2013** innanzi al dott. ANGELO CLAUDIO RICCIARDI, sono comparsi:

Per IMAGO MEDIA SRL l'avv. MAZZOCCHI ANGELA, che oggi sostituisce l'avv. Raffaele Pannone

Per ING LEASE RENTING SPA l'avv. CARUSO ETTORE, oggi sostituito dall'avv. Enrica Solari che deposita nota spese

E' altresì presente ai fini della pratica forense il/la dott./dott.ssa Buqi Arjola

**Il Giudice**

ascoltata la discussione orale dei difensori, siritira in camera di consiglio per deliberare;

terminata la camera di consiglio

**pronuncia**

la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.

Il Giudice  
dott. ANGELO CLAUDIO RICCIARDI

N. R.G. 21987/2010



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
DODICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANGELO CLAUDIO RICCIARDI  
ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **21987/2010** promossa da:

**IMAGO MEDIA SRL** (C.F. 01880900616), con il patrocinio dell'avv. MAZZOCCHI ANGELA e  
dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA P. BORSIERI, 4 20159 MILANO presso il difensore avv.  
MAZZOCCHI ANGELA

**IL CASO.it**  
contro

ATTORICE

**ING LEASE RENTING SPA** (C.F. 03322380175), con il patrocinio dell'avv. CARUSO ETTORE e  
dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO, 18 20121 MILANO presso il difensore avv.  
CARUSO ETTORE

CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 20 giugno 2012

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### Il Tribunale

#### rilevato che:

-la domanda attorea non merita accoglimento;

-la presente controversia ha ad oggetto esclusivamente il contratto di locazione operativa n.10177 stipulato il 15 novembre 2005 tra Imago Media s.r.l. (utilizzatrice) e la Web Global Renting s.p.a. (concedente), alla quale era successivamente subentrata la Ing Lease Renting s.p.a. (attuale convenuta);

-è pacifico che il contratto in esame si sia risolto a fine dicembre 2008, come riconosciuto dalla stessa attrice con la lettera 29 dicembre 2008 (doc.9 att.);

-sul presupposto dell'intervenuta risoluzione, la convenuta ha pertanto chiesto in via riconvenzionale la condanna di controparte al pagamento dei canoni scaduti e rimasti insoluti a partire dal mese di gennaio 2009, oltre alla penale maturata ai sensi dell'art.12 delle condizioni generali di contratto;

-è poi pacifico, come attestato dalla lettera 29 dicembre 2008 appena richiamata, che l'utilizzatrice non abbia restituito alla concedente i beni *de quibus*, asserendo che i macchinari sarebbero stati ritirati dalla Canon Italia s.p.a. alla luce di un complessivo accordo di collaborazione tra quest'ultima e la Imago Media s.r.l. della quale la concedente sarebbe stata resa edotta fin dall'inizio;

-in realtà, gli accordi intervenuti tra l'utilizzatrice e la terza Canon Italia s.p.a. sono del tutto inopponibili alla concedente, rimasta estranea al rapporto di collaborazione pattuito tra le parti;

-l'unico rapporto contrattuale provato in via documentale tra le parti dell'attuale giudizio è infatti il contratto di locazione operativa n.10177 ed il relativo accordo di cessione;

-ne deriva che l'attrice non può allegare fatti impeditivi dell'altrui pretesa al pagamento dei canoni scaduti ed alla penale (oltre che alla restituzione dei beni) che sono rimasti del tutto indimostrati;

-il credito della concedente -- peraltro già accertato in via sommaria nell'ambito del procedimento per sequestro conservativo instaurato con successo da Ing Lease s.p.a. in corso di causa e confermato in sede di reclamo -- deve pertanto essere dichiarato effettivamente sussistente con riferimento alla somma di € 64.337,06 (per canoni scaduti da gennaio a maggio 2009) e di € 111.060,00 (per penale contrattuale maturata a seguito della risoluzione di diritto del contratto);

-tali somme devono poi essere maggiorate degli interessi contrattuali di mora dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo;

-dal credito così determinato dovrà poi essere decurtato, nell'ipotesi di restituzione dei beni, il corrispettivo eventualmente ricavato dalla rivendita degli stessi a terzi;

-l'attrice deve poi essere condannata all'immediata restituzione dei beni mobili oggetto del contratto di leasing operativo n. .10177 stipulato il 15 novembre 2005;

-la domanda di cancellazione dall'albo della Centrale Rischi del nominativo della società attrice non merita accoglimento;

-innanzitutto è pacifico l'inadempimento dell'utilizzatrice per i motivi sopra illustrati;

-quell'inadempimento si inserisce, poi, in una situazione economico-finanziaria precaria, come comprovato dalla documentazione prodotta dalla concedente (ricorrente/reclamata) nel procedimento per sequestro conservativo e come attestato dal Collegio con ordinanza del 14 luglio 2011;

-infine, la circolare della Banca d'Italia contenente le "Istruzioni per gli intermediari creditizi" indica tra i "rischi a scadenza" quelli rivenienti, tra le altre, dalla categoria del "leasing", senza inserire specificazioni o restrizioni di altro tipo;

-in quella categoria rientra pertanto a pieno titolo anche il leasing operativo, in considerazione della (parziale) analogia di struttura con il leasing finanziario (godimento di un bene a fronte di canoni periodici con facoltà di riscatto finale);

-la domanda attorea deve pertanto essere rigettata;

-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita (ivi compresa la fase cautelare in corso di causa);

IL CASO .it  
P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. , così

**dispone:**

- 1) rigetta le domande proposte dall'attrice;
- 2) condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle somme di € 64.337,06 e di € 111.060,00, oltre interessi contrattuali di mora dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo;
- 3) condanna l'attrice alla restituzione immediata dei beni mobili oggetto del contratto di leasing operativo n.10177 del 15 novembre 2005;
- 3) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta e che si liquidano in complessivi € 5.600,00 di cui € 600,00 per spese ed € 5.000 per compenso;

Milano, 16 gennaio 2013

Il Giudice  
dott. ANGELO CLAUDIO RICCIARDI